

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"G(h)ITA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque (2005), il giorno tre (03) del mese di marzo In Feltre,  
si sono personalmente costituiti i signori

- **FANTINEL Mauro** nato a Feltre (BL) il 23 aprile 1960 e residente a Feltre  
(BL) in Via Alpago Novello n. 19, impiegato,

codice fiscale: FNT MRA 60D23 D530H;

- **STORGATO Marisa** nata a Montebelluna (TV) il 13 ottobre 1972 e residente a  
Feltre (BL) in Via Alpago Novello n. 19, educatrice,

codice fiscale STR MRS 72R53 F443L;

cittadini italiani.

Detti componenti, della cui identità personale è certa, convengono e stipulano  
quanto segue:

**Art. 1. DENOMINAZIONE**

1.1. E' costituita, tra i signori

**FANTINEL Mauro** e **STORGATO Marisa**,

l'Associazione culturale "G(h)ITA", con sede in Feltre (Belluno) in Via Alpago  
Novello n. 19, che è retta dalle seguenti norme che obbligano tutti gli iscritti  
ad osservarle, regolando altresì i rapporti verso i terzi.

**Art. 2. DURATA**

2.1 La durata dell'Associazione G(h)ITA è illimitata e potrà essere  
anticipatamente sciolta, per delibera dell'assemblea.

### **Art. 3. RAGIONE SOCIALE**

3.1. L' Associazione Culturale G(h)ITA è di tipo culturale, formativo, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, a carattere nazionale, estranea a qualsiasi partito o movimento politico, non fa discriminazione di sesso, di razza, di religione e di ideologie.

3.2. Secondo un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, l' Associazione Culturale G(h)ita può collaborare con altre associazioni culturali in ogni Regione e Provincia d'Italia, può aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali con scopi analoghi, può inoltre costituire Confederazioni con Associazioni e/o con Federazioni di altro genere, professionisti o Associazioni, gruppi, Enti pubblici o privati che perseguono fini analoghi o utili al raggiungimento degli scopi e gli obiettivi che la stessa si prefigge.

### **Art. 4. PATRIMONIO**

4.1. Oltre alle quote sociali corrisposte dai soci all'atto della fondazione sono patrimonio dell'Associazione:

4.1.1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione che in seguito saranno acquisiti;

4.1.2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

4.1.3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

4.2. Le entrate dell'Associazione sono così composte:

4.2.1. dalle quote di iscrizione;

4.2.2. dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni;

4.2.3. dai contributi, donazioni e lasciti testamentari elargiti all'Associazione stessa sia dai singoli sostenitori che da enti pubblici o privati e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

**Art. 5. ATTIVITA' E FINALITA'**

5.1. L'Associazione Culturale G(h)ITA ha i seguenti compiti istituzionali:

5.1.1. proporre la diffusione e la conoscenza delle arti e dello spettacolo in generale anche a scopo terapeutico con riferimenti interdisciplinari e collegamenti interculturali;

5.1.2. favorire le conoscenze, nell'ambito delle arti e dello spettacolo, del "nucleo teorico", stimolare la ricerca delle applicazioni, precisare le metodologie più funzionali, monitorare la formazione e l'aggiornamento culturale dei propri associati e vigilare sulla qualità delle iniziative degli associati;

5.1.3. promuovere le peculiarità, le caratteristiche specifiche che distinguono la professionalità di "chi opera nel settore della crescita umana" e della "terapia";

5.1.4. stabilire opportune forme di collaborazione con istituti o enti pubblici e privati, al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e formazione professionale a livello artistico per il miglioramento, la crescita, lo sviluppo e la cura della persona. A tal fine, l'Associazione potrà fruire della competenza e dell'esperienza culturale e scientifica di altri enti, organizzando convegni, incontri, dibattiti, spettacoli e seminari anche nel campo della ricerca psicologica ed artistica, delle "artiterapie", del teatro, della danza e del benessere psico-fisico;

5.1.5. impegnarsi nel settore dello sviluppo culturale e, inoltre, riconoscendo nel teatro e nella danza una componente essenziale dei processi di diffusione della cultura innovativa, l'Associazione si impegna a sostenere progetti volti alla circolazione di spettacoli con valenza specificatamente culturale o di ricerca sulla base dei programmi proposti dai soci e rivolti a Comuni, Province, Regioni e Comunità montane;

5.1.6. collaborare con organizzazioni professionali, a livello nazionale ed internazionale;

5.1.7. compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese compravendite, permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di fidejussioni e altre malleverie. L'Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali e da privati;

5.1.8. mantenere ed estendere i contatti con gli enti, associazioni, gruppi e compagnie teatrali, federazioni ed i vari ambienti di lavoro mediante delegati, opportunamente scelti, i quali provvedano alla promozione degli interessi dell'Associazione;

5.1.9. gestire il Centro Studi per la ricerca e la documentazione teatrale e terapeutica;

5.1.10. organizzare corsi, convegni ed altre attività inerenti la Educazione Continua in Medicina (ECM);

**Art. 6. ORGANI**

6.1. Sono organi dell'Associazione G(h)ITA:

6.1.1. l'Assemblea;

6.1.2. il Consiglio Direttivo

6.1.4. il Presidente

6.2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni dal momento della nomina, salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea, ovvero del Consiglio Direttivo.

**Art. 7. CATEGORIE DI SOCI**

7.1. L'Associazione Culturale G(h)ITA si compone di: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Cooperatori, Soci Onorari.

7.2. E' **socio Fondatore** colui che ha costituito l'Associazione Culturale G(h)ITA e, per tale benemeranza, è equiparato a tutti gli effetti del presente statuto al socio Effettivo.

7.3. E' **socio Ordinario** colui che ha fatto parte dell'Associazione Culturale G(h)ITA per almeno un anno in qualità di socio cooperatore;

Il socio ordinario ha diritto di voto deliberativo in assemblea.

7.4. E' **socio Cooperatore** la persona che aderisce allo spirito e allo scopo dell'Associazione Culturale G(h)ITA e desidera collaborare con essa in qualsiasi forma, senza partecipare necessariamente alle attività dell'Associazione, ovvero partecipando alle stesse saltuariamente o per periodi di tempo limitati;  
i soci cooperatori non hanno diritto di voto deliberativo in assemblea.

7.5. E' **socio Aderente** colui che condivide gli scopi e gli obiettivi della Associazione, è attratto od interessato alle particolari tematiche sviluppate ed intende contribuire allo sviluppo delle Arti attraverso l'Associazione Culturale G(h)ita. Il socio Aderente non ha diritto al voto

7.6. E' **socio Onorario** la persona che si sia distinta per particolari benemerienze e per il conseguimento di fini istituzionali. Il nominativo di un eventuale socio onorario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, può essere proposto dal Presidente, da uno dei soci del Consiglio Direttivo. Il socio Onorario è esonerato dal pagamento delle quote annuali e non ha diritto di voto.

#### **Art. 8. TESSERAMENTO**

8.1. Il richiedente per diventare socio, sia ordinario che cooperatore dovrà presentare la richiesta per iscritto, al Presidente dell'Associazione che la rimetterà al giudizio del consiglio Direttivo; questi delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni del consiglio sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

La domanda di ammissione a socio ordinario o cooperatore può essere sempre riproposta.

#### **Art. 9. DOVERI DEI SOCI**

9.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, amatoriale e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, per questo i soci Fondatori, Ordinari e Cooperatori sono tenuti a:

9.1.1. pagare la quota d'iscrizione annuale entro i termini, le modalità e le quote differenziate stabilite dal Consiglio Direttivo;

9.1.2. tenere informato il Consiglio Direttivo di qualsiasi avvenimento o azione che possa avere un qualche interesse per l'Associazione e per lo sviluppo delle funzioni che si prefigge;

9.1.3. partecipare alle assemblee;

9.1.4. garantire la promozione ed il perseguimento degli obiettivi;

#### **Art. 10. DIRITTI DEI SOCI**

10.1. I soci Fondatori, Onorari, Cooperatori hanno diritto a:

10.1.1. partecipare ai lavori dell'Associazione dove e come previsto dallo Statuto. I soci Onorari, i soci Aderenti i soci Cooperatori non hanno diritto di voto;

10.1.2. partecipare allo sviluppo della politica professionale dell'Associazione mediante suggerimenti al Consiglio Direttivo;

10.1.3. sollecitare iniziative atte a migliorare il funzionamento generale della Associazione;

10.1.4 ricevere il materiale informativo divulgato dall'Associazione;

#### **Art. 11. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA, REISCRIZIONE**

11.1. La decadenza e/o esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata, a maggioranza dei due terzi e con voto palese.

11.2. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla sua posizione di associato presentando comunicazione scritta con preavviso di un mese.

11.3. Il recesso del socio, per qualsiasi motivo, produce implicita rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il socio che sia stato escluso, sia decaduto per morosità, ovvero abbia rinunciato, potrà essere riammesso dal Consiglio Direttivo solo se presenta domanda di reinscrizione e paga la quota stabilita per l'anno in corso; il socio decaduto per morosità dovrà versare in aggiunta anche le precedenti quote sociali non pagate.

#### **Art. 12. L'ASSEMBLEA**

12.1. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, Ordinari ed è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere inviata con lettera semplice o via e-mail agli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, in caso di necessità o urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

12.2. Gli associati devono intervenire all'Assemblea personalmente, non possono farsi rappresentare da altri associati o da terzi.

12.3. Nell'atto di convocazione dell'assemblea, potranno essere invitati anche i soci Cooperatori, non hanno diritto di voto ma possono, comunque, intervenire e partecipare al dibattito.

12.4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

12.5. I compiti dell'Assemblea sono:

12.5.1. approvare i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo;



12.5.2. discutere, approvare ed eventualmente modificare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;

12.5.3. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

12.6. L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o per volontà del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

#### **Art. 13. DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

13.1. Le assemblee sono valide, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta.

13.2. Le assemblee, indette per la modifica del presente Statuto, saranno valide solo con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

13.3. Il verbale delle assemblee deve essere redatto sul Registro dei Verbali.

#### **Art. 14. CONSIGLIO DIRETTIVO**

14.1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dell'Associazione, è composto dai soci fondatori od Effettivi.

14.2. Il consiglio direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Attua le deliberazioni dell'assemblea e promuove lo sviluppo dell'associazione.

14.3. E' eletto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica due anni e i membri possono essere rieleggibili.

All'interno del Consiglio Direttivo operano:

14.3.1. Presidente eletto dai membri del Consiglio Direttivo;

14.3.2. Vice Presidente eletto dai membri del Consiglio Direttivo;

14.3.4. Tesoriere nominato dal Presidente, sentito il parere vincolante dei membri del Consiglio Direttivo;

14.4. Dopo essere stato eletto, il Consiglio Direttivo si riunirà per designare a maggioranza assoluta, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, ed il Tesoriere, che può essere nominato anche tra il Presidente e il Vice Presidente.

14.5 Il Consiglio Direttivo ad ogni seduta, nomina al suo interno un segretario; le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare dal processo verbale redatto dal Segretario medesimo e sottoscritto da questi e dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente, o ancora dal Consigliere più anziano.

14.5.1 Il Segretario, in caso ci sia la necessità, può essere eletto in carica per due anni, nominato dal Consiglio Direttivo.

14.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta ogni anno.

14.7. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, compreso il Presidente.

14.8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, in caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

14.9. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

14.9.1. approvare i regolamenti interni necessari al buon funzionamento della Associazione;

14.9.2. formulare un programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

14.9.3. far conoscere all'Assemblea il regolamento interno e proporre modifiche dello statuto da mettere ai voti;

14.10 I Consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle decisioni per le quali sia opportuno e conveniente dare opportuna pubblicità.

#### **Art. 15. IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

15.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

15.2. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmando i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

15.3. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti.

15.4. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.5. Può conferire deleghe, anche come rappresentanza dell'Associazione, al Vice Presidente.

15.6. Il Vice Presidente sostituisce, automaticamente, il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

**Art. 17. IL TESORIERE**

17.1. E' eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo e può anche assumere la carica di Presidente o Vice Presidente.

17.2. Il Tesoriere è responsabile delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse od affidategli.

17.3. E' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, se eletto.

17.4. Provvede alla tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

17.5. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l'Istituto bancario o postale indicato dal Consiglio Direttivo.

17.6. Il Tesoriere, ad eccezione del Presidente o del Vice Presidente, non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari o postali, come pure non potrà effettuare pagamenti o riscossioni, senza regolari mandati debitamente firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale.

17.7. Provvede alle spese di ordinaria amministrazione, per le quali dispone di un fondo reintegrabile, fissato dal Consiglio Direttivo.

17.8. In qualsiasi momento può essere revocato dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 18. CANDIDATURA E DURATA DELLE CARICHE**

18.1. Le candidature devono essere presentate presso la sede dell'Associazione fino a sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

18.2. Tutti gli organi federali durano in carica due anni.

18.3. Tutte le persone che hanno ricoperto cariche in seno all'Associazione sono rieleggibili.

**Art. 19. ESERCIZI SOCIALI**

19.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.2. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione sono affidate al tesoriere, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

**Art. 20 MODIFICHE STATUTARIE**

20.1. Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in ogni momento purché le modifiche e/o variazioni siano sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, appositamente convocata, riunita in sede straordinaria.

20.2. I regolamenti dell'Associazione e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati dal Consiglio Direttivo in armonia con il presente Statuto.

**Art. 21. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

21.1. I soci con la sottoscrizione della domanda di iscrizione accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione in ogni loro parte e ad ogni effetto, impegnandosi a rispettarli ed eseguire le disposizioni e norme nei propri confronti.

21.2. I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci appartenenti e nell'ambito degli ordinamenti da questa riconosciuti.

21.3. I soci s'impegnano a non far adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, comunque connesse alle attività espletate nell'ambito della stessa.

#### **Art. 22. SCIOGLIMENTO**

22.1. Per deliberare la proposta di scioglimento dell'Associazione occorrerà una delibera presa con il quorum dei due terzi degli aventi diritto al voto in Assemblea.

22.2. Dopo tale approvazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore all'interno dell'assemblea, che procederà con le modalità più opportune per lo scioglimento dell'Associazione Culturale G(h)ita. Qualsiasi fondo in eccedenza, sarà devoluto a scopi culturali, umanitari e di ricerca.

22.3. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai Regolamenti dello Stato in materia di Associazioni.

#### **Art. 23. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

23.1. Per tutto quanto non è qui espressamente previsto e regolato, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le spese di quest'atto sono a carico dell'Associazione.